

### Libertà di manifestazione del proprio pensiero e libertà di comunicazione: le garanzie ed i limiti stabiliti dalla Costituzione.

#### ***Il riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo: l'art. 2 Cost. ed il principio personalista***

L'art. 2<sup>1</sup> della Costituzione, affermando che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", ha accolto tra i principi fondamentali quello personalista, in base al quale l'ordinamento riconosce la priorità assiologica della persona umana, portatrice di valori e di bisogni, materiali e spirituali, rispetto allo Stato ed all'intera organizzazione dei pubblici poteri. I diritti inviolabili, riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali (non ai soli cittadini), sono tutelati sia nei confronti dei poteri pubblici che nei confronti degli altri consociati e rappresentano un limite invalicabile per la revisione costituzionale: inviolabilità significa infatti irrevocabilità dei diritti costituzionali.

#### Per saperne di più<sup>2</sup>

La personalità fisica e morale di ciascuno viene così protetta considerando l'uomo tanto *uti singulus* che *uti socius* e quindi anche nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: nelle comunità intermedie quali la famiglia, la scuola, le comunità locali e più in generale all'interno dei fenomeni associativi.

#### Approfondimento storico<sup>3</sup>

#### Approfondimento di interesse per gli studenti<sup>4</sup>

**1 Art. 2.:** *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

**2 Per saperne di più:** Vedi "Percorsi di lettura - La Costituzione repubblicana non è immutabile: la revisione costituzionale ed i suoi limiti - I limiti alla revisione costituzionale".

**3 Possibile approfondimento storico o relativo a documenti di archivio:** Nel dibattito in Assemblea Costituente dedicato al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo ed al primato della persona umana rispetto ai pubblici poteri ha svolto un ruolo decisivo l'Ordine del giorno presentato dall'onorevole Giuseppe Dossetti nella Sottocommissione per la Costituzione competente in materia di diritti e doveri dei cittadini il 9 settembre 1946. Si riporta di seguito il testo:

*"La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche cui il nuovo Statuto della Italia democratica deve soddisfare, è quella che:*

*a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;*

*b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;*

*c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato".*

I lavori dell'Assemblea Costituente (in particolare per quel che riguarda il dibattito in seno alla Prima Sottocommissione competente in materia di diritti e doveri dei cittadini) sono disponibili nel sito della Camera dei Deputati:

<http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezioni%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F>

**4 Possibile approfondimento di interesse per gli studenti.** Il tema dei rapporti tra persona, comunità intermedie e Stato continua ad essere di attualità, come emerge da alcune riflessioni dedicate alle origini del cosiddetto principio di "sussidiarietà orizzontale":

v. ad esempio il contributo di Cerulli Irelli-Cameli, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nei lavori dell'Assemblea Costituente*, pp. 2 e ss. di

<http://www.astrid-online.it/Sussidiari/Contributi/principio-sussidiariet--assemblea-co.doc>

### ***I diritti di libertà nella Costituzione italiana***

I diritti inviolabili dell'uomo, menzionati nell'art. 2 Cost., sono analiticamente disciplinati nella Parte prima della Costituzione, intitolata "diritti e doveri dei cittadini" (artt. 13<sup>5</sup>-54<sup>6</sup> Cost.). In questa Parte la Costituzione riconosce una molteplicità di diritti che si differenziano per natura e per struttura oltretutto per lo specifico contenuto che caratterizza ciascuno di essi: ad esempio, sono garantiti molteplici diritti di libertà (la libertà personale: art. 13; la libertà di domicilio, art. 14<sup>7</sup>; la libertà di riunione, art. 17<sup>8</sup>; la libertà religiosa, art. 19<sup>9</sup>; la libertà di comunicazione e quella di manifestazione del pensiero, artt. 15<sup>10</sup> e 21<sup>11</sup>; la libertà di associazione, art. 18<sup>12</sup>, ecc.) ma anche diritti sociali (cioè diritti a ricevere determinate prestazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici, come il diritto all'istruzione, art. 34<sup>13</sup>; il diritto a ricevere prestazioni per la tutela della salute, art. 32<sup>14</sup>; il diritto all'assistenza sociale, art. 38<sup>15</sup>, ecc.) nonché diritti di partecipazione politica (come il diritto di voto, art. 48<sup>16</sup>, o di petizione, art. 50<sup>17</sup>)

**5 Art. 13.:** *La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.*

*La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.*

**6 Art. 54.:** *Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.*

**7 Art. 14.:** *Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.*

**8 Art. 17.:** *I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.*

**9 Art. 19.:** *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

**10 Art. 15.:** *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.*

**11 Art. 21.:** *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

**12 Art. 18.:** *I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.*

**13 Art. 34.:** *La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.*

**14 Art. 32.:** *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

**15 Art. 38.:** *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.*

**16 Art. 48.:** *Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (\*) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.*

I diritti di libertà, dunque, costituiscono una “famiglia” di diritti costituzionali.

Il diritto di libertà può definirsi, secondo la ricostruzione che appare più convincente, come una pretesa *erga omnes* ad un comportamento negativo: cioè una pretesa alla astensione, tanto da parte dello Stato e di enti pubblici quanto da parte degli altri consociati, di impedimenti, ostacoli o turbative.

### Approfondimento storico<sup>18</sup>

#### **La libertà di manifestazione del pensiero**

L'art. 21<sup>19</sup> Cost. riconosce a tutti, cittadini e non cittadini, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, attraverso la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Questo diritto è un vero diritto di libertà. Ciò significa che nessuno può impedire ad altri di manifestare un pensiero; ma significa anche che nessuno può obbligare un'altra persona a manifestare un pensiero che non voglia manifestare. Da questo punto di vista si ritiene che l'art. 21 protegga anche il cosiddetto “diritto al silenzio”, cioè il diritto a non manifestare alcun pensiero a meno che non sia la stessa Costituzione a consentire il contrario (come avviene, ad esempio, per l'obbligo di testimoniare in giudizio al fine di assicurare il buon funzionamento della giustizia).

La Costituzione si è preoccupata di disciplinare nel dettaglio solo il mezzo della stampa, che era quello più diffuso nel momento in cui è stata redatta la Costituzione.

In particolare, l'art. 21<sup>20</sup> vieta alcuni interventi di controllo preventivo sugli stampati (la censura e l'autorizzazione), in evidente opposizione al regime invasivo di controllo realizzato durante il regime fascista, e limita fortemente la possibilità di sequestrare gli stampati, per impedire la loro diffusione ulteriore.

Tuttavia, la libertà di manifestare il proprio pensiero si estende anche agli altri mezzi di diffusione, come la radio e la televisione.

### Approfondimento di interesse per gli studenti<sup>21</sup>

---

**17 Art. 50.:** *Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.*

**18 Possibile approfondimento storico o relativo a documenti di archivio:** Lo Statuto albertino, a differenza della Costituzione repubblicana, dedicava pochissime disposizioni ai diritti della persona: analizza gli artt. 24-32 dello Statuto <http://www.quirinale.it/costituzione/Preunitarie-testi.htm>

**19 Art. 21.:** *comma 1*

*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

**20 Art. 21.:** *commi 2-5.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*

*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

*In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.*

*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

**21 Possibile approfondimento di interesse per gli studenti:** La prima legge sulla stampa, in conformità alla XVII disposizione fin. e trans. della Costituzione, è stata approvata dalla stessa Assemblea costituente (legge 8 febbraio 1948, n. 47, oggetto di successive modificazioni): XVII disp. fin. e trans., comma 1.

*“L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.”*

### ***I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero***

L'unico limite espressamente previsto dalla Costituzione per tutte le manifestazioni di pensiero (anche quelle che consistono in spettacoli come le attività teatrali e cinematografiche) è il limite del buon costume, enunciato nell'ultimo comma dell' **art. 21**<sup>22</sup> Cost.

Secondo la migliore dottrina, il concetto di buon costume non deve essere inteso in senso ampio e generico come sinonimo di pubblica moralità. Piuttosto, aderendo ad una interpretazione più restrittiva, esso va riferito esclusivamente alla sfera del pudore sessuale, con particolare riguardo alla tutela dello sviluppo della personalità dei minori.

La legislazione vigente, tuttavia, ha accolto una nozione molto ampia di buon costume che colpisce le manifestazioni del pensiero a mezzo stampa idonee a turbare "il comune sentimento della morale o l'ordine familiare" attraverso descrizioni o illustrazioni di avvenimenti (reali o immaginari) che abbondino di particolari raccapriccianti o impressionanti. Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte costituzionale che in alcune decisioni (ad esempio, la sentenza n. 293 del 2000) ha inteso il buon costume come "comune sentimento della moralità", intendendo "non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea".

Oltre a quello del buon costume, possono trarsi dalla Costituzione ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Ad esempio, il limite rappresentato dall'onore e dalla reputazione desumibile dal riferimento alla "pari dignità sociale" contenuto nell'art. 3, comma 1, Cost. (v. gli artt. 594 e 595 del codice penale che puniscono l'ingiuria e la diffamazione); o ancora, il limite dell'interesse al regolare funzionamento della giustizia e quello dell'interesse alla sicurezza dello Stato.

### **Approfondimento di interesse per gli studenti**<sup>23</sup>

#### ***La libertà e la segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione***

Deve poi considerarsi che l'**art. 15**<sup>24</sup> Cost. tutela quelle forme di comunicazione del pensiero che si rivolgono ad uno o più soggetti determinati, prevedendo in questo caso anche la salvaguardia della segretezza della comunicazione. Ciò vale per la comunicazione epistolare (se scrivo una lettera ma anche se scrivo una e-mail destinata solo ad alcuni soggetti), per la comunicazione telefonica, telegrafica e telematica. In questo caso viene tutelato anche il destinatario della comunicazione e non solo il mittente della stessa.

Solo il legislatore può individuare forme di limitazione a tale segretezza e deve essere il giudice a consentirle (ad esempio, le intercettazioni telefoniche o il controllo della corrispondenza).

La differenza tra la comunicazione disciplinata dall'art. 15 Cost. e la manifestazione del pensiero, oggetto dell'art. 21, risiede nel fatto che, mentre ai sensi dell'art. 21 chi manifesta il proprio pensiero si rivolge ad una **pluralità indistinta di destinatari** (senza che questi possano vantare un vero e proprio diritto a ricevere informazioni o notizie), la comunicazione di cui all'art. 15 è indirizzata a **soggetti determinati ed individuabili**, i quali sono titolari di un corrispondente diritto a ricevere la comunicazione ad essi rivolta: per fare un esempio, l'editoriale di un quotidiano è sicuramente manifestazione del pensiero, la lettera inviata ad un amico è comunicazione (e, specificamente, corrispondenza).

Comprendere se un fenomeno sia classificabile, costituzionalmente, come comunicazione o come manifestazione del pensiero è importante per individuare la disciplina applicabile. L'art. 15, infatti, appresta una serie di garanzie che non sono previste per la manifestazione del

---

**22 Art. 21.:** comma 6

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

**23 Possibile approfondimento di interesse per gli studenti:** L'art. 21 della Costituzione garantisce solo le manifestazioni del "proprio" pensiero cioè le manifestazioni "soggettivamente vere": quelle che corrispondono alle effettive convinzioni dell'autore. Quindi non sono tutelate dall'art. 21 le manifestazioni del pensiero soggettivamente false. Ciò comporta che il legislatore (la legge ordinaria) può vietare le manifestazioni di pensieri che NON siano "soggettivamente vere": si spiega in tal modo perché la legge vieti il dolo, il raggio e la frode.

**24 Art. 15.:** *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.*

*La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.*

pensiero: esso tutela infatti anche il destinatario della comunicazione e la segretezza della comunicazione che intercorre tra il mittente ed il destinatario.

**Approfondimento di interesse per gli studenti** <sup>25</sup>

### **Le nuove forme di comunicazione. Il caso delle chat-lines**

È pacificamente riconosciuta, invece, la natura di corrispondenza alle comunicazioni effettuate tramite telefax o per via telematica (ad esempio, ad un indirizzo specifico di posta elettronica).

*Internet*, tuttavia, rappresenta un universo a sé, date le infinite possibilità di comunicazione e manifestazione del pensiero che offre. Bisogna, dunque, analizzare le singole fattispecie per tentare di ascriverle, di volta in volta, alle categorie della comunicazione o della diffusione del pensiero.

Un caso interessante e dai confini spesso labili è quello delle *chat-lines*.

L'obiettivo di tale nuova forma di espressione del pensiero dovrebbe essere quello di mettere in contatto persone di ogni parte del mondo che condividono il desiderio di conversare *on-line*.

Possono essere distinte diverse ipotesi. Può accadere, ad esempio, che un utente acceda ad una *chat* per la prima volta, presentandosi e salutando tutti indistintamente.

Fino a questo momento non esiste un destinatario determinato, e soprattutto i messaggi espressi non hanno carattere personale. In questa fase iniziale, qualunque sia il contenuto dei messaggi inseriti nella rete (una presentazione, uno sfogo, un commento su un fatto oggetto di discussione da parte di altri internauti...), il *chatter* sta manifestando il proprio pensiero, per farsi conoscere ed attirare l'attenzione di qualcuno.

Ma nel momento in cui un altro utente risponde al nuovo arrivato ed inizia uno scambio di messaggi tra i due (o più) inizia una "comunicazione" ed i pensieri saranno modulati in relazione al solo interlocutore.

Tuttavia, in questa fase, è ancora una comunicazione aperta, nel senso che, pur essendoci interlocutori determinati, i messaggi sono leggibili da tutte le altre persone presenti in *chat*.

Quindi, il mezzo utilizzato rimane il medesimo, così come tutte le caratteristiche esteriori del messaggio. Ciò che cambia è il destinatario della comunicazione: dalla comunità indistinta di persone collegate alla *chat-line* si passa ad interloquire con uno o più soggetti determinati.

Il problema che si potrebbe porre riguarda la possibilità degli altri utenti di intramettersi nella comunicazione instaurata tra determinati soggetti. La situazione potrebbe esser paragonata ad una chiacchierata tra amici in un luogo affollato: hanno gli altri il diritto di intervenire in una conversazione a due? In questo caso la risposta dovrebbe ritenersi negativa in quanto dovrebbe comunque presumersi il carattere personale, anche se non propriamente segreto, della conversazione.

Nel caso della *chat*, invece, data la particolarità del mezzo e delle sue finalità, la presunzione è contraria. È, cioè, ipotizzabile che non vi sia alcun intento di segretezza, dato che il momentaneo interlocutore è quasi casuale. Di regola, infatti, nelle *chat* si instaura un rapporto

### **25 Possibile approfondimento di interesse per gli studenti: La pay tv è una forma di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o rientra nella comunicazione (art. 15 Cost.)?**

I maggiori dubbi interpretativi sono sorti negli ultimi anni soprattutto in relazione alle nuove tecnologie, le quali consentono la personalizzazione di strumenti comunicativi nati per fini di diffusione del pensiero.

Per fare un esempio, la televisione ha conosciuto negli ultimi tempi il fenomeno delle c.d. *pay-tv* le quali, trasmettendo via etere anziché via cavo, possono criptare i programmi di modo che solo chi sia in possesso del decodificatore e paghi un canone di abbonamento possa in concreto prenderne visione. Il sistema comunicativo in questione consente di "selezionare" i destinatari dei messaggi in modo da creare quello che potrebbe sembrare un rapporto comunicativo con gli utenti del servizio, i quali, essendo solo gli abbonati, sono determinabili concretamente.

Tali caratteristiche hanno fatto sì che si mettesse in discussione la natura di diffusione del pensiero dei programmi trasmessi dalle *pay-tv*, nel tentativo di inquadrarli piuttosto nell'ambito della comunicazione.

Tuttavia, se è vero che i destinatari del messaggio non sono indistinti ed indeterminabili, è importante sottolineare che ciò non deriva da un supposto *animus communicandi*, da una precisa volontà di comunicare, quanto, semmai, da un *animus lucrandi* (la finalità non è, cioè, comunicativa, bensì commerciale). Il fine per cui una *pay-tv* seleziona i suoi destinatari (utenti) è un fine prettamente economico. Ciò vuol dire che il contenuto dei messaggi trasmessi non è personalizzato in funzione dei riceventi individualmente considerati, ma in base all'avvenuto pagamento di un canone. Anche la *pay tv*, dunque, è una forma di manifestazione del pensiero.

comunicativo con la prima persona che risponde al messaggio di presentazione, il che induce a pensare che la comunicazione è estensibile ad altri soggetti che vogliono parteciparvi.

Inoltre, le *chat-lines* offrono generalmente un apposito strumento per chi volesse intrattenere comunicazioni segrete: si sta parlando delle c.d. "*dark-rooms*", ovvero pagine *web* collegate alla *chat-lines* nelle quali è possibile limitare l'accesso alle sole persone con cui si desidera interagire.

In questo caso, la comunicazione da aperta diventa chiusa e, soprattutto, segreta.

Come si può notare, nonostante il mezzo utilizzato rimanga sempre il medesimo (il *computer*), è possibile instaurare, anche con i medesimi interlocutori, una comunicazione aperta o chiusa; ma è anche possibile semplicemente diffondere il proprio pensiero.

Per saperne di più <sup>26</sup>

Roma, 1° gennaio 2009

---

### <sup>26</sup> Per saperne di più: Web community

Altro caso interessante, di recente diffusione sono le *community*, siti web che costituiscono un microsistema di comunicazioni e manifestazioni del pensiero.

Si consideri, ad esempio, *facebook*. Il caso è molto interessante poiché al suo interno è possibile modulare in maniera differente la propria intenzione espressiva: dalla comunicazione segreta alla manifestazione del pensiero, che diventa, in realtà, quasi una sorta di attestazione di esistenza: ci si iscrive, probabilmente, per "esserci", per far in modo di essere, eventualmente, trovati e contattati da vecchie conoscenze o per instaurare nuovi rapporti con altri internauti.

Le differenti possibilità offerte da tale strumento sono strettamente correlate alle impostazioni della *privacy* che il sistema mette a disposizione. Così, se si sceglie di mantenere la propria pagina accessibile a tutti, saranno da considerare manifestazione del pensiero ad esempio gli aggiornamenti dello *status* e tutte le informazioni inserite nel proprio profilo. Sono da considerarsi, invece, comunicazione aperta, rivolta cioè a destinatari determinati, ma senza alcun intento di segretezza, i "post" scritti sulla bacheca, che abbiano uno o più destinatari specifici.

Sono infine corrispondenza, e quindi comunicazione segreta, i messaggi di posta elettronica e quelli inviati a destinatari specifici tramite la *chat* del sito.

Invece, se si sceglie di secretare il proprio profilo, rendendo accessibili le proprie informazioni soltanto a soggetti determinati, sono da considerarsi comunicazioni non segrete tutte quelle inserite sugli spazi "aperti".